Decreto concernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale italiana Denominazione di Origine Controllata) dei vini "Abruzzo".

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con Regolamento (UE) 2021/2117 del 02/12/2021;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante "Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione";

VISTO il Decreto ministeriale del 9 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 23 agosto 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Abruzzo" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il Decreto ministeriale 19 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 6 febbraio 2023, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini "Abruzzo";

VISTA la pubblicazione della comunicazione 2023/C220/10 di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Abruzzo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 220 del 22 giugno 2023;

VISTA la domanda del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH) Corso Matteotti, Palazzo Corvo, presentata in data 8 luglio 2024 e integrata in data 7 agosto 2024, intesa ad ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP "Abruzzo", ai sensi degli articoli 14 e 18 del Reg. (UE) 2019/33 e dell'articolo 11 del (UE) 2019/34, al fine di poter anticipare le date di immissione al consumo di alcune tipologie di vino ottenuti nella vendemmia 2024;

VISTA la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 18 settembre 2024 della documentazione inerente la richiesta di modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Abruzzo" ai sensi dell'articolo 14 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

VISTA la nota dirigenziale n. 356841/24 del 12 settembre 2024 e la successiva nota dirigenziale n. 379581/24 del 30 settembre 2024 della Regione Abruzzo, con le quali, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del sopra citato DM 6 dicembre 2021, è stato espresso il parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta, anche sulla base del riconoscimento delle condizioni metereologiche e tecnico produttive verificatesi nell'areale della Denominazione di Origine Protetta "Abruzzo";

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di modifica temporanea atta a dimostrare le particolari condizioni meteorologiche sfavorevoli di cui all'articolo 11, comma 4 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

TENUTO CONTO delle motivazioni intese a supportare la predetta modifica temporanea del disciplinare di produzione in questione e, nello specifico:

- le significative perdite di prodotto registrate nel 2023 a seguito dei fortissimi attacchi di Peronospora che hanno colpito in particolare la provincia di Chieti nella quale si produce circa l'80% del vino regionale, certificate dalla Regione Abruzzo con approvazione della D.G.R. n. 757 del 13 novembre 2023 ("*Riconoscimento dell'eccezionalità dei danni arrecati alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso (eccesso di pioggia), nei mesi da aprile a giugno 2023 – Delimitazione dei territori colpiti ed accertamento danni alle produzioni agricole*");

- la successiva proposta di declaratoria dell'eccezionalità dei danni arrecati alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), accolta con Decreto ministeriale n. 36056 del 24 gennaio 2024 ("*Riconoscimento eccezionalità attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre*

2023, n. 136, nel territorio della Regione Abruzzo") e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 28 marzo 2024.

- la relazione tecnica del Consorzio redatta sulla base delle analisi dell'andamento meteorologico aprile/giugno 2024, predisposto dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Centro Agrometeorologico Regionale, che hanno evidenziato particolari condizioni meteo-climatiche e che hanno indotto un significativo anticipo delle fasi fenologiche della vite con conseguente anticipo del ciclo vegetativo su tutto il territorio regionale e pertanto dell'epoca di raccolta;

- la nota dirigenziale n. 0379581/24 del 30 settembre 2024 della Regione Abruzzo inerente il report meteorologico inviato dal Servizio supporto specialistico all'agricoltura, Ufficio direttiva nitrati e qualità dei suoli e servizi Agrometeo della Regione Abruzzo, per i mesi di luglio-agosto 2024 nel quale si evidenzia che il territorio regionale è stato interessato da un andamento meteorologico estremamente caldo e siccitoso, con valori termici superiori alla norma e con precipitazioni cumulate inferiori alle medie stagionali nella totalità delle zone monitorate. In particolare si evidenzia che a seguito di tale andamento climatico si è determinato un generale anticipo della vendemmia per tutte le varietà coltivate nella Regione Abruzzo confermando, pertanto, le richieste di anticipo delle date di immissione al consumo dei vini ottenuti dalla vendemmia 2024;

CONSIDERATO che le suddette condizioni meteorologiche verificate nella zona di produzione della DOC dei vini "Abruzzo", possano essere considerate quali condizioni meteorologiche sfavorevoli con conseguente anticipo del ciclo vegetativo per la vendemmia 2024 rispetto a quanto previsto dal relativo disciplinare di produzione;

RITENUTO che la documentazione allegata alla richiesta, giustifica l'istanza di modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP "Abruzzo" che si prefigge, per un periodo transitorio circoscritto alla corrente vendemmia 2024, di anticipare di 2 (due) mesi talune date di immissione al consumo per alcune tipologie della DOC "Abruzzo" e per la tipologia Superiore delle relative sottozone "Terre di Chieti", "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila", "Colline Pescaresi" e "Colline Teramane", al fine di non aggravare la già difficile situazione economica e commerciale di moltissime aziende regionali.

RITENUTO
- che sussistono i presupposti tecnico giuridici per l'accoglimento della domanda di modifica temporanea del disciplinare in questione, in conformità all'articolo 18 del Reg. UE n. 33/2019;
- di dover approvare con il presente decreto la "modifica temporanea" del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini "Abruzzo" nei termini sopra evidenziati, limitatamente ai prodotti della corrente vendemmia 2024;

- di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della "modifica temporanea" del disciplinare di produzione, nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 34/2019;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d);

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: "Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTA la Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei Conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTA la Direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024" del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. 179/2019;

VISTA la Direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

VISTO il Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024 n.999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;

DECRETA

Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini "Abruzzo", così come consolidato con le modifiche da ultimo approvate con il Decreto ministeriale 19 gennaio 2023 richiamato in premessa, è approvata, limitatamente ai prodotti derivanti dalla corrente vendemmia 2024, la seguente "modifica temporanea":

- all'articolo 5, gli ultimi capoversi del comma riferito all'affinamento, sono sostituiti con i seguenti;

"Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo", ***limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2024,*** *le date di immissione al consumo sono le seguenti:*

Vino bianco: dal ***1° ottobre*** *dell'anno di raccolta delle uve,* ***a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione****;*

Vino rosso: dal 1° di gennaio successivo all'anno di raccolta delle uve;

Vino rosato: dal ***1° novembre*** *dell'anno di raccolta delle uve* ***a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.***

Vini con indicazione di uno o due vitigni: dal ***1° ottobre*** *dell'anno di raccolta delle uve,* ***a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.***

Vino spumante bianco e rosato con metodo italiano o charmat anche con specificazione di

*vitigno: dal **1° ottobre** dell'anno di raccolta delle uve, **a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.***

Vino Passito bianco e Passito rosso: dal 1° marzo successivo all'anno di raccolta delle uve."

- all'articolo 5, comma 2 del disciplinare di produzione della sottozona "Terre di Chieti" (allegato 1), gli ultimi capoversi sono sostituiti con i seguenti:

"*Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" sottozona "Terre di Chieti" di cui all'articolo 1, **limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2024,** le date di immissione al consumo sono le seguenti:*

*Tipologia con indicazione di vitigno con qualifica superiore: dal **1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione;***

Tipologia bianco riserva: dal 1° febbraio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosso riserva: dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

*Tipologia rosato superiore: dal **1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.**"*

- all'articolo 5, comma 2 del disciplinare di produzione della sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" (allegato 1), gli ultimi capoversi sono sostituiti con i seguenti:

"*Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" di cui all'articolo 1, **limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2024,** le date di immissione al consumo sono le seguenti:*

*Tipologia con indicazione di vitigno con qualifica superiore: dal **1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione;***

Tipologia bianco riserva: dal 1° febbraio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosso riserva: dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosato superiore: dal ***1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.****"*

- all'articolo 5, comma 2 del disciplinare di produzione della sottozona "Colline Pescaresi" (allegato 3), gli ultimi capoversi sono sostituiti con i seguenti:

"*Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" di cui all'articolo 1,* ***limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2024,*** *le date di immissione al consumo sono le seguenti:*

Tipologia con indicazione di vitigno con qualifica superiore: dal ***1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione;***

Tipologia bianco riserva: dal 1° febbraio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosso riserva: dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosato superiore: dal ***1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.****"*

- all'articolo 5, comma 2 del disciplinare di produzione della sottozona "Colline Teramane" (allegato 4), gli ultimi capoversi sono sostituiti con i seguenti:

"*Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" di cui all'articolo 1,* ***limitatamente ai prodotti derivanti dalla vendemmia 2024,*** *le date di immissione al consumo sono le seguenti:*

Tipologia con indicazione di vitigno con qualifica superiore: dal ***1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione;***

Tipologia bianco riserva: dal 1° febbraio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosso riserva: dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Tipologia rosato superiore: dal ***1° dicembre dell'anno di produzione delle uve, a condizione che il vino abbia raggiunto le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche minime previste all'articolo 6 del disciplinare di produzione.****"*

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

2. La “modifica temporanea” di cui all’articolo 1 è comunicata, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con la modifica temporanea di cui all’articolo 1 del presente decreto**,** sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e per estratto avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE
Pietro Gasparri
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

PIETRO GASPARRI
MASAF
DIRIGENTE II FASCIA
01.10.2024 15:18:34
GMT+02:00